Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 16 dicembre — Numero 296

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre . . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. **90**
» » semestre . . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. **40**
» » semestre . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

LEGGE *n. 1748 concernente i ruoli aperti per il personale di educazione e sorveglianza dei RR. riformatori.*

REGIO DECRETO *n. 1737 che istituisce quattro marche da bollo doppie per la riscossione della speciale tassa di bollo sui conti e note degli alberghi e delle pensioni (esclusi i locandieri e gli osti) di cui al R. decreto 4 maggio 1920, n. 676.*

REGIO DECRETO *n. 1744 che modifica gli articoli 147 e 145 del R. P. N. approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e concede compensi accessori al personale addetto all'esercizio della navigazione di Stato.*

REGIO DECRETO *n. 1747 che proroga al 31 luglio 1921 l'efficacia del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 1939, riguardante l'assegnazione provvisoria di pensioni di guerra.*

REGIO DECRETO *n. 1750 che distingue in personale ispettivo di 1ª e di 2ª categoria e personale d'ordine il personale del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro e ne approva la tabella dei relativi stipendi col sistema del ruolo aperto.*

DECRETO MINISTERIALE *che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico di diverse varietà di tabacchi lavorati esteri.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI: *Errata-corrige.*

Disposizioni diverse

Ministero degli affari esteri: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio*: Comunicato — Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro*: Elenco degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di gennaio, febbraio e marzo 1920 — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1748 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I gradi nel personale di educazione e sorveglianza nei RR. riformatori sono i seguenti:

Censore.
Istitutore.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità della tabella annessa.

Art. 2.

Gli istitutori sono nominati in seguito a concorso per esami.

I vincitori del concorso sono assunti in servizio in qualità di istitutori provvisori e vi restano in prova un triennio. Se durante tale periodo hanno dato sufficiente prova di idoneità e di diligenza e tenuto buona condotta, vengono nominati effettivi; in caso contrario saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Il servizio prestato nel triennio di prova è valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo, valgono le norme stabilite dall'art. 5 e seguenti del regolamento speciale approvato con R. decreto 15 aprile 1909, n. 236, modificato dal R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20.

Nel caso che difettino concorrenti provvisti di diploma magistrale possono essere ammessi anche gli aspiranti forniti del diploma di licenza da una scuola media di secondo grado.

Art. 4.

Le promozioni al grado di censore sono conferite agli istitutori esclusivamente mediante concorso per esame.

Le prove di esame si svolgeranno sulle materie indicate nell'articolo 18 del regolamento 15 aprile 1909, n. 236, e dinanzi alla Commissione e con le norme ivi indicate.

Sono ammessi al concorso gli istitutori i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 5.

I censori forniti dei titoli di studio e con l'anzianità di servizio di cui rispettivamente ai comma 1° e 2° della nota alla tabella *A* della legge 31 giugno 1914, n. 503, saranno ammessi ai concorsi per titoli e per esami, per la nomina al grado di direttore nel personale dell'Amministrazione carceraria, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite nelle disposizioni riguardanti il personale anzidetto.

Essi saranno inscritti nella graduatoria dei vincitori del concorso, rispettivamente coi vice-direttori e coi segretari dell'Amministrazione carceraria, ma non potranno ottenere la nomina a direttore, se non in caso di vacanza dei posti nei riformatori.

Art. 6.

Sono applicabili al personale di educazione e sorveglianza nei Regi riformatori, in quanto non siano contrario all'ordinamento speciale del personale medesimo, tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione centrale dello Stato stabilite dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 7.

La metà dei posti di istitutore, che saranno vacanti alla data di pubblicazione della presente legge, sarà coperta mediante concorso per titoli da bandirsi nel termine di un mese con le norme degli articoli 65 e seguenti del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

La Commissione esaminatrice sarà formata nel modo indicato nell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1909, n. 236.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Sono aboliti i gradi di vice-censore e di allievo istitutore.

Gli attuali vice-censori sono considerati come facenti parte del ruolo degli istitutori, conservando il titolo di cui sono ora provvisti.

Ai vice-censori, che vengono così iscritti nel ruolo degli istitutori, è concessa l'abbreviazione di un quadriennio nel collocamento nel relativo quadro di classificazione.

Art. 9.

I posti di censore vacanti alla data di pubblicazione della presente legge, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dall'attuazione medesima, saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali vice-censori ed istitutori nell'ordine seguente:

Ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi soltanto gli attuali vice-censori.

Ai concorsi successivi saranno ammessi indistintamente i vice-censori e gli istitutori che, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nel grado, sempre che per essi concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I vice-censori e gli istitutori, che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Il concorso per titoli sarà giudicato dalla Commissione di cui all'art. 10 del Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236.

Art. 10.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali vice-censori e gli istitutori che, pur non avendo vinto il concorso per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in esso conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge, abbiano il grado di istitutore, purchè, alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 4.

Art. 11.

L'applicazione della presente legge avrà effetto dal 1° dicembre 1919, nei riguardi giuridici, e dal 1° maggio 1919, nei riguardi economici.

Art. 12.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno i fondi necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 13.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

TABELLA degli stipendi per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori.

Istitutori.

Numero dei posti 298.

Stipendio iniziale durante il triennio di prova L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 4500 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 5000 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 22° anno di grado.

Censori.

Numero dei posti 11.

Stipendio iniziale L. 6000.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 6.700 al compimento del 4 anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7.300 al compimento dell' 8 anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7.900 al compimento del 12 anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8.500 al compimento del 16 anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9.000 al compimento del 20 anno di grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1737 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 22 ottobre 1919, n. 209

relativo all'istituzione dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;

Visto l'art. 9 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 676, concernente l'applicazione di una speciale tassa di bollo sulle note e conti degli alberghi e delle pensioni per contribuire alla costituzione del fondo destinato al finanziamento dell'Ente anzidetto;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire nuove marche da bollo, e stabilire la data in cui le stesse disposizioni andranno in vigore;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'industria e commercio e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della speciale tassa di bollo sui conti e note degli alberghi e delle pensioni (esclusi i locandieri e gli osti) di cui al citato Regio decreto 4 maggio 1920, n. 676, sono istituite quattro marche da bollo doppie di vario colore da cent. 10, 20, 60 e da L. 1, con le dimensioni complessive di millimetri 37 in larghezza e millimetri 22 in altezza.

Nell'interno delle dette marche campeggiano due circoli uguali formati da un serto circolare tenuto insieme da fascie e racchiudenti quello a destra la figura del « Discobulo » cui è sovrapposto lo stemma reale che fa parte del serto circolare; e quello a sinistra il valore della marca in cifre arabiche stampate in carattere « bastone filettato » per le marche da cent. 10, 20, 60 ed in carattere « fantasia » per la marca da 1 lira.

Nella parte superiore della marca a destra trovasi l'indicazione del valore in caratteri maiuscoli per le marche da cent. 10, 20 e da 1 lira ed in caratteri maiuscoli preceduti e seguiti dall'indicazione della cifra per la marca da cent. 60. Nella parte inferiore della detta marca è stampata la leggenda « Industrie Turistiche ». Nella parte superiore della marca a sinistra è stampata la leggenda « centesimi » per le marche da cent. 10, 20 e 60 e la leggenda « Una lira » per le marche da lire una; nella parte inferiore è stampata la leggenda « Ente Nazionale ». Nello spazio fra le due parti di ciascuna marca è impressa l'indicazione « R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099 ».

Gli spazi angolari delle marche sono occupati da fregi uniformi di uguale disegno per tutti i valori.

Le dette marche saranno stampate su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna parte della marca, ed avranno i colori seguenti:

Marca da cent. 10: lacca viola garanza.
» » » 20: verde olivo.
» » » 60: bleu oltremare.
» » lire 1,00: rosso granata.

La sezione della marca racchiudente la figura del « Discobulo », dovrà applicarsi sullo scontrino o fattura rilasciata al cliente, l'altra sezione della marca dovrà applicarsi sulla matrice.

Art. 2.

La vendita delle marche da bollo anzidette avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto 4 maggio 1920, n. 676, andranno in vigore col giorno 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1744 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale del 13 agosto 1917, n. 1393;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 147 del R. P. N. approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è aggiunto il seguente comma:

« Il cameriere dei ferry-boats che sostituisce il maestro di casa nelle mansioni demandategli, riceverà (dal 1° novembre 1920, per i giorni in cui tale sostituzione si verifica, l'indennità giornaliera di L. 1,50 ».

Art. 2.

All'art. 145 del R. P. N., approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è aggiunto il seguente comma:

« Quando i viaggi in più dei tre normali vengono effettuati dopo le ore 20, il compenso per ciascuna corsa sarà della misura appresso specificata:

Comandanti e capi macchinisti, L. 4,50.

Capitani in secondo di 1ª e 2ª classe e macchinisti in secondo di 1ª e 2ª classe, L. 3,40.

Sotto ufficiali, L. 2,65.

Fuochisti, L. 1,95.

Marinai e carbonai, L. 1,75.

Mozzi, L. 1,50.

Il provvedimento avrà vigore dal 1° novembre 1920 ».

Art. 3.

L'art. 37 del R. P. N., approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e che era stato sospeso coll'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 27, è ripristinato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1747 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che dichiara cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra col giorno 31 ottobre 1920 e determina le modalità per il passaggio allo stato di pace, a norma dell'art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Ritenuta la necessità di prorogare l'efficacia del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 1939, riguardante l'assegnazione provvisoria delle pensioni di guerra, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, qualora gli uffici pubblici del Regno non siano in grado, per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di guerra, di rilasciare i documenti necessari per la liquidazione definitiva;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 1939, riguardante l'assegnazione provvisoria di pensioni di guerra, è prorogata fino al 31 luglio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FACTA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Vista la tabella organica del corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro allegata alla legge 22 dicembre 1912, n. 1361;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale del corpo di ispettori dell'industria e del lavoro si distingue in personale ispettivo di 1ª e di 2ª categoria e personale d'ordine.

I gradi della carriera ispettiva di 1ª categoria sono i seguenti:

Ispettore capo circolo.

Ispettore.

Alla carriera ispettiva di 2ª categoria appartiene il grado di aiutante ispettore.

Il personale d'ordine è costituito dagli ufficiali d'ordine.

Art. 2.

Per le promozioni dal grado d'ispettore a quello d'ispettore capo circolo si osserveranno le disposizioni del titolo 1°, capo 1° e quelle del titolo 2°, capo 3°, del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, mentre per quanto riguarda la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi continueranno ad avere applicazione le norme vigenti sull'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 3.

È adottato per il corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado, secondo le tabelle annesse al presente decreto, e le norme stabilite negli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del R. decreto 27 ottobre 1919, n. 1971.

Oltre allo stipendio potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « fondo per assegni di cointeressenza » a norma delle disposizioni contenute nel titolo 1°, capo 3°, del Regio decreto suaccennato.

Art. 4.

Gli impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alle annesse tabelle, in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel grado, secondo le norme indicate nel titolo 2°, capo 2°, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 5.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi, è devoluta alla Commissione, di cui all'art. 70 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 70 e 71 del decreto medesimo.

Art. 6.

Al personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro sono applicabili tutte le altre disposizioni portate dai decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739 e non contemplate nel presente decreto.

Art. 7.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, che avrà vigore dal 1° dicembre 1920, tranne per quanto riguarda i nuovi stipendi, la cui decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

Art. 8.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — LABRIOLA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA degli stipendi per il corpo di ispettori dell'industria e del lavoro.

Ispettore.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 800 dopo 2 anni, L. 6400 al compimento del 2° anno.

Aumento di L. 800 dopo 2 anni, L. 7200 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento del 20° anno.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 10.650 al compimento del 24° anno.

Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 11.500 al compimento del 28° anno.

Ispettore capo circolo.

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 10.500 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 11.500 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 12.500 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agl'impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 14.000.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agl'impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 6500.

Oltre agli assegni portati dalle presenti tabelle sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

Aiutante ispettore.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 2 anni, L. 4800 al compimento del 2° anno.

Aumento di L. 800 dopo 2 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7300 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8300 al compimento del 24° anno.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8800 al compimento del 28° anno.

Ufficiale d'ordine.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
LABRIOLA.
Il ministro del tesoro
MEDA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto n. 1582 delli 3 novembre 1920;

Determina:

Il prezzo di vendita al pubblico delle sottoindicate varietà di tabacchi lavorati esteri è stabilito come appresso a partire dal 17 dicembre 1920:

SIGARI DELL'AVANA.

Romeo y Julieta.

Coronations, Lit. 9,50.
Salomones, Lit. 8,50.
Barrientos, Lit. 7,50.
Perfectos Extra, Lit. 7.
Deliciosos, Lit. 6.
Perfecionados, Lit. 5.
Regalia de Naples, Lit. 5.
Regalia de Londres, Lit. 4,50.
Apollos, Lit. 4,50.
Reina Elena, Lit. 4,50.

La Corona.

Coronas, Lit. 11.
Bonne Bouche, Lit. 10.
Petit Coronas, Lit. 8.
Diplomaticos, Lit. 8.
Delmonicos, Lit. 7.
Jockey Club, Lit. 5,50.
Reinas Finas, Lit. 5.

Aguila de Oro.

Excepcionales, Lit. 9,50.
Embajadores, Lit. 8.

Victoria Imperiales, Lit. 8.
Sublimes, Lit. 7,50.
Plaisir Imperial, Lit. 7.
Selectos Finos, Lit. 5,50.
Mariposas Finas, Lit. 5.

Henry Clay

Czares, Lit. 11.
Alvas Superfinas, Lit. 10.
Perfectos Extrafinos, Lit. 8.
Magnificos, Lit. 8.
Patriarcas, Lit. 7,50.
Regalia Elegante, Lit. 7.
Culebras, Lit. 5,50.
Gamelias, Lit. 5,50.
Brevas Corientes, Lit. 5.
Jockeys, Lit. 5,50.
Rigolettos, Lit. 5.
Conchitas, Lit. 4,50.
Altezas Reales, Lit. 8.

Villar y Villar.

Excepcionales, Lit. 9,50.
Ideales Salomones, Lit. 9,50.
Rothschilds, Lit. 7,50.
Apollos, Lit. 7.
Flechas de Oro, Lit. 5,50.

J. S. Murias y Cia.

Imperiales, Lit. 8.
Soberanos, Lit. 10.
Humbertos, Lit. 7,50.
Rothschilds, Lit. 7.
Petit Bouquets, Lit. 6.
Regalia de Paris, Lit. 5,50.
Conchas Finas, Lit. 5.
Picadores, Lit. 5.
Panetelas, Lit. 5.

Flor de Cuba.

Albas Finas, Lit. 9,50.
Argentinos, Lit. 8.
Coronas, Lit. 5,50.
Damitas, Lit. 4,50.

X. de Cabanas y Carvajal.

Imperiales, Lit. 8,50.
Ministros, Lit. 7,50.
Petit Bouquets, L. 7,50.
Regalia Expecial, Lit. 7.
Regalia del Principe, Lit. 5,50.
Vequeros Especiales, Lit. 5.
Espadines, Lit. 5.50.
Regalia de Londres, Lit. 5.
Almirantes, Lit. 5.
Trabucos, Lit. 5.

SIGARETTE.

A centesimi 60 l'una: Extra-extra senza bocchino — El Millionar — Elmas — Imperial bout liege — Moon — Bouton rouge doré — Bouton rouge plain — Ariston de Luxe — Natural.

A centesimi 55 l'una: Hong-Kong — Royal — Ariston gold tipped — Pall mall regular.

A centesimi 50 l'una: Coquetas — Berenice n. 2 — Sun — Prince de Monaco — Extra Cabañs — Extrafino — Aurora n. 3 — Extrafine (Salonica) — Melox — Royal Derby — Khédive Fines n. 15 — Xanthia Bridge — Xanthia Tennis — Feluoca n. 36 — Bouquets cork tipped — Young Ladies — Herbert Tareyton — Egyptian Prettiest.

A centesimi 45 l'una: Fine (Melachrino) — Darling — Turkish n. 11 gold tipped — Autumn gold doré.

A centesimi 40 l'una: Tsaritza bocchino sughero — Nelly bocchino sughero — Esperia n. 9 — Xanthia or — Nestor n. 1 bout d'or — Divan bocchino paglia — Neb-ka — For ever — Turkish n. 11 senza bocchino.

A centesimi 35 l'una: Tatly Sert senza bocchino — Excelsior A — Tanagra — Xanthia Sonia — Divan senza bocchino — After Lunch — Turkish AA — Herano — Embassy n. 77.

A centesimi 32 l'una: Cherif — Excelsior B — Excelsior C — Figaro — Surfino petit — Craven mixture — Clarence — Classic — Turkish Coronet — Three Castle in scatole da 10 e da 20 — Nelista — Emblem — Statesman — « El 43 » Excepcionales.

A centesimi 28 l'una: Jolanda — Black Cat Mild — Black Cat Medium — « El 43 » Especiales — Hebra Selectos.

A centesimi 25 l'una: Flag — « El 43 » Comunes.

A centesimi 15 l'una: Louisville — Xanthie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 dicembre 1920.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ERRATA-CORRIGE.

Nel Regio decreto 19 ottobre 1920 che aggiunge tre membri, in rappresentanza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, alla Commissione permanente per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 dicembre 1920, numero 284, all'art. 3, il cognome « Ugo Mazzarini », va rettificato in « Ugo *Muzzarini* », come leggesi nel testo originale del decreto stesso.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Con decreto Ministeriale del 2 maggio 1920,
registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1920:

Ciotti cav. uff. Remigio, capo sezione di ragioneria di 2ª classe, cessa dalle funzioni di economo cassiere a decorrere dal 16 maggio 1920.

Ferrino cav. Tito, primo ragioniere di 2ª classe, è incaricato, in via provvisoria, di disimpegnare le funzioni di economo cassiere, a datare dal 16 maggio 1920 nel Commissariato generale dell'emigrazione.

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1920,
registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1920:

Ferrino cav. Tito, primo ragioniere di 2ª classe, è incaricato definitivamente delle funzioni di cassiere economo nel Commissariato generale dell'emigrazione.

Con decreto Ministeriale del 6 agosto 1929,
registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1920:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per 29 posti di applicato di 3ª classe nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione:

Salvetti Silvano — De Maria Leonida — Girardi Adolfo — Sanchez Giuseppe — Colaizzo Carlo — La Salandra Oscar — Gersi Arnaldo — Longarini Alberto — Sisi Domenico — Cheynet Andrea — Paternò Carlo — Guttarolo Francesco — Ferrotti Costantino

— De Gregorio Eugenio — Ruocco Vincenzo — Colombatti Dario — Imbucci Giuseppe — Altavilla Alfredo — Solieri Giorgio — Gioia Pietro — Fierro Domenico — Corsi Fernando — Cocuccioni Arnaldo — Dinacci Pompilio — Volpi Galliano — Fiumanò Francesco — Caruzzi Ciro — Calogero Giovanni — Grimaldi Benedetto.

Con decreto Ministeriale 6 agosto 1920
registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1920:

Sono nominati in prova per un anno, segretari di 4ª classe, nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 16 agosto 1920 e con lo stipendio annuo di L. 3000, al quale sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345, i seguenti signori:

Rabby cav. Ezio — Coppellini cav. Augusto — Poggi cav. Cesare — Giribaldi cav. Edoardo — Giordano cav. Giuseppe — Sammartin dott. Achille — Lampertico dott. Gaetano — Olivari dott. Umberto — Tommasini cav. Mario — Marchioni dott. Pietro — Bigatello dott. Cesare — Grandinetti dott. Eugenio — Grillo dott. Mariano — Bonarelli dott. Vittorio Emanuele — Cavallari dott. Ernesto — Fago dott. Cataldo Amedeo — Pertici dott. Adelina — Salvatelli dott. Goffredo — Abbate dott. Giuseppe — Alagna dott. Natale.

Con decreto Ministeriale del 6 agosto 1920
registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1920:

Sono nominati in prova per un anno ragioniere di 4ª classe nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 16 agosto 1920 e con lo stipendio annuo di L. 2000, al quale sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e del decreto 13 luglio 1919, n. 1345, i seguenti signori:

Zuccheri Diego — Moschettini Armando — Pazzaglia Gino — D'Amato Antonio — Giannella Ettore — Mattiello Giuseppe.

Con decreto Ministeriale del 21 agosto 1920
registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1920:

Sono nominati in prova per un anno, applicati di 3ª classe nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, con decorrenza dal 16 agosto 1920 e con lo stipendio annuo di L. 1500, al quale sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1345, i seguenti signori:

Salvetti Silvano — De Maria Leonida — Girardi Adolfo — Sanchez Giuseppe — Colaizzo Carlo — La Salandra Oscar — Corsi Arnaldo — Longarini Alberto — Sisi Domenico — Cheynet Andrea — Paternò Carlo — Guttarolo Francesco — Ferretti Costantino — De Gregorio Eugenio — Ruocco Vincenzo — Colombatti Dario.

Imbucci Giuseppe — Altavilla Alfredo — Solieri Giorgio — Gioia Pietro — Fierro Domenico — Corsi Fernando — Cocuccioni Arnaldo — Dinacci Pompilio — Volpi Galliano — Fiumanò Francesco — Coruzzi Ciro — Colocaro Giovanni — Grimaldi Benedetto.

Con decreto Ministeriale del 23 settembre 1920
registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1920:

Graziani cav. Nellusko è sospeso dal grado e dallo stipendio a decorrere dal giorno 23 settembre 1920.

Con decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1920
registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1920:

Accettate le dimissioni da Fiumanò Francesco da applicato di 3ª classe in prova nel ruolo del Commissariato generale della emigrazione, a datare dal giorno 7 ottobre 1920.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 1° febbraio 1920:

Spano cav. Paolo, colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Cao cav. nobile Don Giovanni Battista, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 2 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

Drago cav. Alfredo, colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 9 febbraio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 20 novembre 1920:

Costa cav. Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° dicembre 1920, ed inscritto nella riserva.

Milo cav. Nicola, tenente colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 21 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Sali cav. Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 21 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Comunicato.

Con decreto prefettizio del 4 novembre 1920 è stato costituito il Comitato provinciale per le case popolari nella provincia di Reggio Calabria.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 15 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	168 84	Berlino	39 —
Londra	99 98	Vienna	7 75
Svizzera	444 66	Praga	33 —
Spagna	370 —	New York	28 89

Oro 396 40

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	74 98	—
3.50 % netto (1902)	66 —	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 47	—

Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1-6 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di gennaio, febbraio e marzo 1920.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fascicolo 1-6 Anno VIII (1920) del *Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio*, supplemento del *Bollettino della proprietà intellettuale*.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
21-3-1919	**Augusti Ettore, proprietario della Union National Italian Tanning « Antilope », a San Giovanni a Teduccio (Napoli)**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pelli	164-44	17667	30-1-1920
		CLASSE II. — **Alimenti compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.**			
5-4-1919	**Goodall, Backhouse & Co. (Ditta), a Leeds, York (Gran Bretagna)**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: salse in generale	164-65	17675	17-3-1920
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori, e bevande diverse.**			
6-3-1920	**Mazza Ugo Vincenzo, proprietario dell'Unione Vinicola Italiana (U. V. I.) a Genova**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini	164-60	18974	8-3-1920
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
10-4-1919	**Francesconi J. C. & Co. (Ditta) organizzata sotto le leggi dello Stato di New York, a New York**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ogni sorta di cere, grassi, olî ed altri ingredienti entranti nella fabbricazione dei saponi; saponi ed ogni altro simile prodotto fabbricato con i detti ingredienti	164-69	17683	17-3-1920
10-4-1919	**La stessa**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ogni sorta di cere, grassi, olî ed altri ingredienti entranti nella fabbricazione dei saponi; saponi ed altri simili prodotti fabbricati con i detti ingredienti	164-71	17684	30-3-1920
10-4-1919	**La stessa**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ogni sorta di cere, grassi, olî ed altri ingredienti entranti nella fabbricazione dei saponi; saponi ed altri simili prodotti fabbricati con i detti ingredienti	164-72	17685	30-3-1920
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
		. . . .			

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere; e apparecchi fotografici.**			
2-4-1919	**Henry Hughes & Son**, Limited, **a Londra**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti filosofici e scientifici Già registrato nella Gran Bretagna al n. 385322	164-63	17670	17-3-1920
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
28-5-1919	**Marelli** & Fossati (Ditta), **a Como**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composto per rendere impermeabili gli agglomerati di cemento e calce per costruzioni	164-58	17852	8-5-1920
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**			
		. . . .			
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.**			
		. . . .			
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Carrozzeria o trasporti in genere; selleria, valigeria.**			
		. . . .			
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
26-3-1919	Bradford (The) Dyers' Association, Limited, **a** Bradford, Yorkshire (Gr. Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-51	17655	8-3-1920
26-3-1919	**La stessa**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-52	17656	8-3-1920
26-3-1919	**La stessa**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-53	17657	8-3-1920

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-3-1919	Bradford (The) Dyers'Association, Limited, a Bradford, Yorkshire (Gr. Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-54	17658	8-3-1920
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-55	17659	8-3-1920
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-56	17660	8-3-1920
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale e mescolanze di detti prodotti. ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-57	17661	8-3-1920
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti fessili	164-62	17662	17-3-1920
26-3-1919	Cravenette Co. Ltd. Bradford, a York (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali tessili di cotone, di lana, lana filata, pelosi, lino, seta, seta artificiale e loro mescolanza ed articoli di vestiario fatti di tali materiali tessili	164-41	17664	30-1-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali tessili di cotone, di lana, lana filata, pelosi, lino, seta, seta artificiale e loro mescolanza, ed articoli di vestiario fatti di tali materie tessili	164-42	17665	30-1-1920
26-3-1919	Kirk Samuel & Sons, Limited, a Bradford, York (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiali tessili di cotone, lana, lana filata, lino, seta, seta artificiale, pelosi, loro mescolanze, ed articoli di vestiario fatti con tali materiali tessili	164-43	17666	30-1-1920
14-4-1919	Ripley Edward & Son Limited, a Bradford, Yorkshire (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lata, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti e articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-78	17691	30-3-1920
1-4-1919	Stewart Bros & Co. (Ditta), a Glasgow, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: panni e articoli di lana filata e in pelo Già registrato nella Gran Bretagna al n. 316685	164-45	17669	30-1-1920

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso, d'ornamento personale non compresi in altre classi.**			
2-4-1919	Neri Artemio, a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature in generale	164-64	17674	17-3-1920
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
23-12-1918	British American Tobacco Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	164-61	17300	17-3-1920
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
14-4-1919	Faire Bros & Co. Ltd, a Leicester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: reti, suolo e corde elastiche (fatte di gomma elastica), filati, stoffe e cappotti di gomma elastica Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380884	164-73	17686	30-3-1920
14-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: reti e corde elastiche fatte di gomma elastica od in cui la gomma elastica è predominante Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380894	164-74	17687	30-3-1920
14-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: reti e corde elastiche fatte di gomma elastica od in cui la gomma elastica è predominante Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380885	164-75	17688	30-3-1920
14-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merci fabbricate con gomma elastica e guttaperca Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380936	164-76	17689	30-3-1920
14-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merci fabbricate con gomma elastica e guttaperca Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380895	164-77	17690	30-3-1920
14-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merci fabbricate con gomma elastica e guttaperca Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380937	164-79	17692	30-3-1920
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
		. . . .			
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
7-4-1919	Bianconi Alfredo, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale	164-67	17681	17-3-1920
8-4-1919	D'Emilio Luigi, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	164-68	17682	17-3-1920
5-4-1919	Eno J. C., Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato medicinale	164-46	17676	30-1-1920

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-4-1919	Eno J. C., Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato medicinale	164-47	17677	30-1-1920
5-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddiguere: preparato medicinale	164-48	17678	30-1-1920
17-9-1919	Molinari Luigi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddiguere: specialità farmaceutiche	164-49	18458	30-1-1920
6-4-1919	Morton C & E, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimiche preparate per essere usato in medicina e farmacia, sostanze usate come alimenti o ingredienti in alimenti, articoli di profumeria (compresi articoli da toletta, preparati per i denti e i capelli e sapone profumato)	164-66	17679	17-3-1920
26-6-1919	Nicastro Bianca, a Conca della Campania (Caserta)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir purgativo	164-59	18082	8-3-1920
29-10-1919	Ravasini Ruggero nella sua qualità di gerente della Società in accom. semplice dott. R. Ravasini & C.ia, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale	164-50	18671	30-1-1920
18-10-1920	Sodini Giovanni, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-70	18600	17-3-1920
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
16-4-1919	Vacchino Nicola, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema solidificata per calzature	164-80	17913	30-3-1920
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
		. . . .			

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, settembre 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1206, che pareggia la scuola ostetrica dei RR. spedali di Arezzo;

Visto il regolamento speciale per le scuole di ostetricia ed il regolamento interno per la scuola di ostetricia e per la maternità, deliberato dalla Commissione amministrativa dei RR. spedali di Arezzo il dì 8 aprile 1913 e approvato dall'autorità tutoria il giorno successivo;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli e per esame all'ufficio di assistente presso la scuola di ostetricia pareggiata dei RR. spedali riuniti di Arezzo.

Lo stipendio corrisposto per tale ufficio è di L. 4500 lorde oltre alla indennità caroviveri, come all'altro personale dell'Opera pia, e l'uso di una camera mobiliata nell'interno del Nosocomio, con l'obbligo al titolare di pernottare e risiedere nel locale dei RR. spedali, di disimpegnare tutte le attribuzioni inerenti all'ufficio di assistente a norma del regolamento interno, e di uniformarsi a tutte le disposizioni che dalla superiore autorità scolastica e dall'amministrazione dell'Ente potessero essere emanate.

Le domande relative, scritte in carta da bollo da L. 1, dovranno essere trasmesse al sopraintendente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze non oltre il 31 gennaio 1921 insieme coi documenti qui appresso indicati:

1° diploma di laurea in medicina e chirurgia;

2° certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non ha ancora compiuto il 35° anno di età;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° attestato di buona condotta;

5° certificato penale;

6° attestato di sana costituzione fisica.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere debitamente legalizzati, e quelli di cui ai numeri 3, 4 e 5 devono almeno essere di data anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

È in facoltà dei concorrenti di allegare certificati e pubblicazioni, queste ultime possibilmente in tre copie.

I concorrenti saranno avvertiti d'ufficio del giorno e del luogo in cui avranno principio le prove di esame; essi perciò dovranno indicare nella domanda il loro preciso indirizzo.

La Commissione si riserva, qualora raccolga elementi sufficienti di giudizio, di sopprimere la prova di esame.

La nomina avrà effetto per la durata di un biennio.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite in tempo dagli interessati.

Roma, 1° dicembre 1920.

Il ministro
CROCE.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.